

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

21/2009

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Emergenza terremoto – La Protezione Civile ha attivato tre conti correnti per le donazioni a favore dell’Abruzzo	2
Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2009 delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni	3
Servizio elettorale – Le ultime circolari contenenti indicazioni e chiarimenti del Ministero dell’Interno in relazione al procedimento elettorale	3
Servizio elettorale – Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature	5
Prevenzione e contrasto all’evasione – Indirizzi operativi dell’Agenzia delle Entrate per l’anno 2009 – Il ruolo dei Comuni	5
Immigrazione – Decreto flussi 2009 le domande dal 15 aprile 2009	6
Bilancio di previsione – L’applicazione di alcune disposizioni della legge in materia di rispetto del patto di stabilità e gli effetti nel caso del mancato raggiungimento dei saldi posti come obiettivo dalla legge finanziaria per il 2009 – Il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 22/2009	7

La Co.Nord è vicina alle popolazioni colpite dal terremoto
ed esprime solidarietà verso le famiglie delle vittime.

Il Presidente
Sen. Cesarino Monti

Emergenza terremoto – La Protezione Civile ha attivato tre conti correnti per le donazioni a favore dell’Abruzzo

Dal sito del Ministero dell’Interno:

il dipartimento della Protezione Civile ha attivato tre conti correnti per le donazioni a favore della popolazione colpita dal terremoto:

CONTO CORRENTE IBAN IT72U0300205207000401124180
INTESTATO A: Protezione Civile Nazionale - Emergenza Terremoto L' Aquila
UNICREDIT BANCA DI ROMA
Agenzia Roma Cavour

CONTO CORRENTE IBAN IT23X0306905039100000000140
INTESTATO A: Protezione Civile Nazionale - Emergenza Terremoto L' Aquila
INTESA SAN PAOLO
Filiale di Roma 06787

CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 95863023 (IBAN IT-63-X-07601-03200-000095863023)
INTESTATO A: Protezione Civile Nazionale - Emergenza Terremoto L' Aquila

I gestori di telefonia hanno attivato dal **6 al 30 aprile 2009** un numero per donare **1 euro** inviando un SMS da telefono cellulare oppure **2 euro** chiamando da rete fissa: **SMS SOLIDALE 48580**

Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2009 delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni

L'art 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, prevede che gli enti devono redigere apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2009 del decreto del 30 marzo 2009, il Ministero dell'Interno, Direzione per la Finanza Locale, ha reso disponibili i modelli per la predisposizione del certificato di bilancio anno 2009.

Le certificazioni dovranno essere predisposte entro il 30 luglio 2009, in forma cartacea nonché informatica.

La certificazione dovrà essere sottoscritta dal Segretario comunale, dal responsabile del servizio finanziario nonché dall'organo della revisione economico-finanziario i quali, con l'apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i dati contenuti nel supporto informatico sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.

Il decreto inoltre prevede le modalità per l'ottenimento dell'omologazione dei programmi predisposti dalle software house. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto infatti, i soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software, dovranno richiedere copia del tracciato record al Ministero dell'interno.

Servizio elettorale – Le ultime circolari contenenti indicazioni e chiarimenti del Ministero dell'Interno in relazione al procedimento elettorale

Con Circolare ministeriale n. 14/09, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali- ha fornito chiarimenti ed indicazioni in relazione alle prossime consultazioni elettorali Europee ed Amministrative.

a) Comizi elettorali

Si ricordano di seguito gli estremi della pubblicazione dei comizi elettorali: *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale* - n. 78 del 3 aprile 2009

- decreto del Presidente della Repubblica in data 1° aprile 2009 - Elezioni Europee di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009;
- decreto del Ministro dell'Interno in data 1° aprile 2009, consultazioni per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali di sabato 6 e domenica 7 giugno 2009, con turno di ballottaggio sabato 20 e domenica 21 giugno 2009 per l'elezione diretta dei presidenti della provincia e dei sindaci non proclamati eletti al primo turno.

b) Operazioni di votazione:

Come previsto dall'art. 1 del decreto-legge n. 3/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2009, n. 26, le operazioni di votazione per tutte le elezioni in oggetto si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.

c) Computo dei termini per il procedimento elettorale:

Si considera quale giornata della votazione, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, quella di domenica 7 giugno 2009 come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 3/09.

La giornata di sabato si configura invece come mera anticipazione delle operazioni elettorali che avranno inizio alle ore 7.30 del sabato, al fine di giungere, alle ore 9.00 alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.

d) Straordinario elettorale:

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale ha emanato inoltre la circolare n. 2026 del 6 aprile, contenente indicazioni in relazione agli straordinari elettorali da effettuarsi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

In particolare viene precisato che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2009, numero 78 del D.P.R. 10 aprile 2009, concernente la convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo, i comuni sono tenuti ad adottare (non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto) gli atti autorizzativi dello straordinario che il proprio personale effettuerà nel periodo elettorale.

Nel caso in cui vi sia concomitanza tra l'elezione del parlamento europeo e le elezioni amministrative comunali, gli Enti dovranno specificare negli atti determinativi che l'autorizzazione si riferisce ad adempimenti comuni alle consultazioni stesse, in quanto il relativo onere dovrà essere ripartito tra lo Stato e gli enti interessati.

Il Ministero inoltre precisa che dal 3 al 22 aprile 2009 gli oneri saranno a totale carico dello Stato, mentre dal 23 aprile (data di affissione del manifesto elettorale) al 7 luglio tali oneri dovranno essere ripartiti in proporzione tra Stato ed Enti interessati alle consultazioni.

Inoltre tutte le spese che saranno sostenute dopo la data del 7 luglio non formeranno oggetto di riparto con Stato e saranno poste a totale carico delle Amministrazioni.

Con riferimento invece alle consultazioni referendarie del 15 giugno, il Ministero dell'Interno raccomanda che le determinazioni di autorizzazione dello straordinario elettorale per i referendum, dovranno essere distinte dalle precedenti in quanto in questo caso non vi è contestualità delle consultazioni.

Per quanto riguarda infine la quantità di personale da adibire al servizio elettorale e le relative ore di autorizzazione, il Ministero richiama la massima attenzione e correttezza da parte degli Enti.

Servizio elettorale – Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste.

Al riguardo il Ministero della Giustizia ha espresso parere secondo cui i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Il personale dei Comuni ed i Segretari comunali, in qualità di funzionari incaricati dal Sindaco o dal presidente della provincia devono svolgere, di norma, le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Tuttavia, secondo il ministero dell'Interno l'Ente può eventualmente autorizzare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche all'esterno della sede comunale, anche in luogo pubblico o aperto al pubblico, purchè all'interno del territorio comunale.

Oltre al personale comunale, il potere di autenticazione in oggetto è altresì riservato anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità (al presidente della provincia e al sindaco) .

Possono essere autorizzati ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature anche i consiglieri in carica ancorchè candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Prevenzione e contrasto all'evasione – Indirizzi operativi dell'Agenzia delle Entrate per l'anno 2009 – Il ruolo dei Comuni

Con circolare n. 3/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - ha reso noti gli indirizzi operativi emanati in attuazione delle linee generali e degli obiettivi contenuti nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2009-2011 .

Tra gli altri indirizzi operativi si segnala il Piano straordinario di accertamenti "sintetici" che prevede la compartecipazione dei Comuni alle attività di segnalazione e controllo nell'ambito delle attività di cui all' art. 83, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha infatti previsto l'esecuzione, nel triennio 2009-2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

Secondo l'agenzia delle Entrate "...la riuscita del piano straordinario presuppone una approfondita analisi, propedeutica alla selezione dei soggetti, nel cui ambito gli Uffici dovranno massimizzare l'utilizzo dell'ampissima gamma di dati, notizie ed informazioni di fonte interna, ai quali dovranno aggiungerne ulteriori, di fonte esterna, reperibili a livello locale." Di qui l'importanza della collaborazione dei Comuni che come previsto dal già citato art. 83 del decreto-legge n. 112 del 2008 dovranno fornire un importante contributo.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate segnala la necessità di presidiare il controllo sistematico delle estero-residenze a rischio.

Per conferire maggiore efficacia alle azioni di contrasto del fenomeno l'art. 83, commi 16 e 17, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha previsto il presidio della generalità dei soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri mediante un'azione congiunta dei Comuni e dell'Agenzia.

"...Ai primi compete di confermare, entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione all'AIRE, l'effettivo espatrio, nonché di vigilare sulla effettività medesima nel triennio successivo.

Tali attività consentiranno agli Uffici dell'Agenzia di avere un quadro aggiornato dei trasferimenti in parola, che rappresenterà la base per effettuare un monitoraggio costante della posizione degli estero-residenti il cui ultimo domicilio fiscale in Italia ricade nelle circoscrizioni degli Uffici medesimi. Dato che la nuova disposizione troverà concreta applicazione nel corso del 2009, il suddetto monitoraggio andrà attivato entro la fine dell'anno medesimo.

Le attività da sviluppare nel corrente anno riguardano invece le posizioni di soggetti che hanno trasferito la residenza all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006 e fino al momento dell'entrata in vigore della disposizione innanzi citata (che impone ai Comuni di confermare l'effettività del trasferimento). Su tali posizioni, infatti, la nuova norma impone, sia ai Comuni che all'Agenzia, di attivare una specifica vigilanza sulla effettività della cessazione della residenza in Italia.

Ciò posto, le posizioni in parola, anche tenuto conto di eventuali segnalazioni dei Comuni, dovranno formare oggetto di analisi propedeutiche alla selezione di quelle a maggior rischio, tipicamente rappresentate da quelle caratterizzate dal trasferimento in Paesi a fiscalità privilegiata. Le posizioni così selezionate, ove riguardino i periodi d'imposta 2006 e 2007, formeranno oggetto dei necessari approfondimenti ai fini dell'accertamento. Ove invece si riferiscano al 2008, sulle stesse sarà opportuno sviluppare un'adeguata attività dissuasiva, anche mediante comunicazioni agli interessati volte a favorire il ravvedimento spontaneo. ..."

Immigrazione – Decreto flussi 2009 le domande dal 15 aprile 2009

Il Ministero dell'Interno informa che sono stati predisposti i moduli per le richieste di nulla osta per lavoro stagionale e che le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8,00 del 15 aprile utilizzando l'apposito programma scaricabile on line all'indirizzo:

<http://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/download>

Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo – Tel. 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: conord@conord.org

C.F.: 95100580166

Il decreto flussi 2009 consentirà l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

La quota riguarda:

- a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
- b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
- c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per Lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.

Bilancio di previsione – L'applicazione di alcune disposizioni della legge in materia di rispetto del patto di stabilità e gli effetti nel caso del mancato raggiungimento dei saldi posti come obiettivo dalla legge finanziaria per il 2009 – Il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 22/2009

La Corte dei Conti della Lombardia, con parere n. 66 del 2 aprile 2009, si è espressa su alcune questioni concernenti il bilancio di previsione 2009 ed il rispetto del patto di stabilità.

a) Obbligo del rispetto del patto in fase previsionale:

La Corte ha affermato che come previsto dall'art. 77 bis comma 12, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, il bilancio preventivo degli enti locali, per la sua natura programmatica e per il rispetto del principio di veridicità, deve essere deliberato nel rispetto dell'obiettivo di miglioramento dei saldi come previsto nella manovra finanziaria per il 2009 e deve rispecchiare l'effettiva volontà gestoria dell'ente.

Il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità costituisce per gli enti locali un ineludibile obbligo giuridico, la cui violazione concreta comunque un illecito.

Le disposizioni concernenti il patto di stabilità non possono essere eluse né disapplicate, anche con riferimento ad uno solo dei parametri da esse prese in considerazione.

Pertanto, anche se le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità trovano applicazione nell'anno successivo a quello nel quale gli obiettivi non sono stati raggiunti, costituisce comunque un

obbligo giuridico per gli amministratori dell'ente il deliberare il bilancio preventivo nel rispetto degli obiettivi e dei saldi previsti nella legge finanziaria di quell'esercizio.

b) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

in linea generale, può essere utilizzato l'avanzo di amministrazione per scopi tipizzati dalle norme finanziarie, miranti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al miglioramento dell'indebitamento dell'ente.

L'allocazione ideale dell'avanzo di amministrazione è il finanziamento degli investimenti senza creazione di nuovo indebitamento, nonché la riduzione dello stock di debito residuo dell'ente pubblico locale. L'avanzo di amministrazione può essere, inoltre, correttamente impiegato per finanziare le spese correnti di gestione e per assicurare la copertura dei debiti fuori bilancio, qualora riconoscibili.

Pertanto le modalità di uso dell'avanzo di amministrazione si riflettono non solo nell'esercizio nel quale è stato impegnato ma ha anche effetti nei bilanci successivi quando vengono in rilievo saldi di cassa.

c) Spese di personale:

L'ente locale è tenuto ad adottare la disciplina del contenimento delle spese di personale in attuazione delle disposizioni recate dalle più recenti leggi finanziarie e dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, innovando rispetto alla previgente normativa (art 1, commi da 198 a 206 della legge 2005, n. 266) di cui si disponeva la "disapplicazione" nei confronti degli enti soggetti al patto di stabilità interno, è stata introdotta dal 2007 una disciplina a carattere programmatico che, nel confermare il vincolo alla riduzione della spesa del personale, ha rimesso alle autonome valutazioni dei singoli enti la definizione delle modalità e del livello di contenimento degli oneri e di limitazione alle assunzioni di personale.

Con l'art 76 del decreto legge n. 112/2008 il legislatore è nuovamente intervenuto, per ribadire l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di contenere e razionalizzare la spesa concernente il personale non più in base al criterio della variazione in termini assoluti ma assicurando la riduzione dell'incidenza percentuale di tale aggregato rispetto al complesso delle spese correnti.

L'obiettivo da perseguire per gli enti interessati impone di riservare particolare attenzione al contenimento delle dinamiche retributive e di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenendo anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (art. 67 del D.L. 112/2008).

Lo stesso articolo, integrando l'art 1, comma 557, della legge 296/2006, definisce in dettaglio le componenti della spesa di personale che devono essere oggetto di riduzione e contenimento, comprendendovi anche, secondo una visione consolidata del bilancio pubblico locale tesa ad evitare comportamenti elusivi, quelle afferenti i soggetti utilizzati in strutture ed organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente locale.

La nuova normativa, come modificata dalla legge di conversione n. 133/2008, rinvia, poi, ad un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, da determinare sulla base delle dimensioni demografiche dell'ente, del rapporto esistente tra spese di personale e spese correnti, dell'andamento della particolare tipologia di spesa nell'ultimo quinquennio.

Fino all'emanazione del D.P.C.M. è fatto divieto agli enti locali che registrino un'incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (art 76, comma 7 del D.L. 112/2008).

Analogo divieto di assunzione, esteso anche ai processi di stabilizzazione in atto ed ai contratti di servizio con soggetti privati, è previsto per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel precedente esercizio.

Bergamo, 14 aprile 2009

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord